

## DELIBERA N. 212/09/CSP

**Procedimento nei confronti della società ABD Airport S.p.a. , interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 novembre 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 181/09/CSP del 23 settembre 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia Autonoma di Bolzano relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento della edilizia abitativa agevolata"), n. 5393 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale"), n. 5396 (Proposta di legge provinciale: il referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, referendum sulle grandi opere) e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – poteri di indirizzo poteri consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo), indetti per il giorno 25 ottobre 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 13 ottobre 2009;

VISTA la nota del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano del 10 novembre 2009 (prot. n. 84636), con la quale è stata trasmessa l'istruttoria sommaria condotta nei confronti della società ABD Airport S.p.a. , interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e del quotidiano "*Dolomiten*" di Bolzano relativa alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, durante le elezioni per i cinque referendum della Provincia di Bolzano del 25 ottobre

2009, è stato inserito all'interno dell'edizione del 23 ottobre 2009 del quotidiano "Dolomiten", un *depliant* riguardante il tema dello sviluppo dell'aeroporto di Bolzano, oggetto del quesito referendario relativo alla legge provinciale per la riduzione del traffico aereo, nonostante in data 22 ottobre 2009 lo stesso Comitato avesse richiesto alla società ABD Airport di Bolzano e al quotidiano "Dolomiten" di non pubblicare opuscoli con contenuti attinenti ai quesiti referendari;

VISTA la memoria difensiva della società ABD Airport S.p.a. di Bolzano trasmessa dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano con la citata nota del 10 novembre 2009, a seguito della richiesta di accertamenti istruttori inviata in data 23 ottobre 2009, con la quale la società ha evidenziato, in particolare, che:

- l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 non trova applicazione nei confronti della società ABD Airport S.p.a., in quanto la *ratio* della disposizione normativa è quella di consentire la tutela a tutte le parti politiche coinvolte nella campagna elettorale e di imporre alle amministrazioni di astenersi da qualsiasi favoritismo;
- la società ABD Airport S.p.a. non ha svolto nessuna attività di ingerenza nelle operazioni referendarie, ma si è limitata ad esprimere la propria posizione in quanto destinataria degli effetti del referendum;

VISTA la memoria difensiva del quotidiano "Dolomiten" di Bolzano, trasmessa con la citata nota del 10 novembre 2009, con la quale è stato precisato che:

- l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 regola il comportamento della pubblica amministrazione nel periodo elettorale e non gli obblighi e i divieti per gli editori di giornali e periodici, disciplinati dagli articoli 7 e 8 in materia di messaggi politici elettorali;
- le inserzioni e gli inserti pubblicati dal giornale a proposito dei referendum hanno rispettato le disposizioni di legge;
- in particolare, l'opuscolo della società ABD conteneva una chiara raccomandazione relativamente al referendum sul finanziamento dell'aeroporto ed è stato contrassegnato, per questo motivo, come pubblicità elettorale, indicandone il committente; in caso contrario, si sarebbero violate le disposizioni in materia di messaggi elettorali;
- l'articolo 1 della citata legge stabilisce espressamente di garantire a tutti i soggetti politici la parità di accesso ai mezzi di informazione e, pertanto, nel caso di specie, è stato legittimo pubblicare l'opuscolo della società ABD, visto che nella campagna elettorale agiscono non solo i partiti, ma anche altre organizzazioni e soggetti;

RILEVATO che dall'estratto della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Bolzano, trasmesso dal Comitato provinciale per le comunicazioni, risulta che la ABD Airport S.p.a. di Bolzano è società interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

RILEVATO che il *depliant* inserito all'interno dell'edizione del 23 ottobre 2009 del quotidiano "Dolomiten", il quale testualmente recita "Se siete favorevoli al mantenimento del servizio dell'aeroporto regionale di Bolzano, non partecipate al referendum. Chi comunque partecipasse ha il diritto di non votare il referendum n. 5 relativo all'aeroporto. Chi nonostante tutto dovesse partecipare al voto, si esprima con un "No", prevede una esplicita indicazione di voto per il referendum del 25 ottobre 2009 da parte della società ABD Airport S.p.a., interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000 "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fin alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni";

RAVVISATA la non rispondenza della predetta comunicazione al dettato stabilito dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto la medesima, svolta da società interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, difetta del carattere dell'impersonalità contenendo una esplicita indicazione di voto per il referendum del 25 ottobre 2009 e, pertanto, non risponde alla *ratio* della disposizione in parola, ch'è quella, come peraltro riconosciuto dalla parte nelle controdeduzioni inviate, di imporre alle amministrazioni di astenersi dal prendere posizione nella competizione elettorale;

RILEVATO, altresì, che la citata disposizione normativa si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni e non ha riguardo ai mezzi di diffusione utilizzati, i quali non sono i soggetti destinatari del divieto in parola;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società ABD Airport S.p.a., società interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano, via Aeroporto F. Baracca, 1, 39100, di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione diffusa a mezzo della pubblicazione del *depliant*, inserito all'interno del quotidiano "Dolomiten", edizione del 23 ottobre 2009, contenente espresse indicazioni di voto sul referendum del 25 ottobre 2009 relativo alla legge provinciale per la riduzione del traffico aereo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 26 novembre 2009

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Giancarlo Innocenzi Botti

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola